



Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile	Presidente rel
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Luca Gianì	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n. 12/2022 R.G. C.P. proposto

DA

**GEILAMIR S.R.L. [C.F. 00772550158], con sede legale in via Nino Bixio 1
Buccinasco (MI)**

RICORRENTE

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 15.4.2022 GEILAMIR S.R.L. (già Pechini spa) [C.F. 00772550158] ha proposto domanda di concordato “con riserva”, ai sensi dell’art. 161, comma VI, L.F.;

con decreto in data 5/11 maggio 2022 il Tribunale ha concesso termine sino al 2.9.2022 per il deposito della domanda definitiva, poi prorogato fino al 2.11.2022 con decreto del 22.9.22 emesso dal Tribunale su istanza della Società;

in data 2.11.2022 l’impresa GEILAMIR S.R.L. ha depositato domanda piena con piano e proposta in esecuzione di delibera presa in data 29.3.22, proponendo domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ed allegando la prescritta documentazione.

Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall’art. 160 l. fall., e in particolare:

- 1
a società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto presenta i requisiti di cui all’art. 1 L.F. come si apprezza dai bilanci prodotti, dalla situazione contabile di riferimento ed atteso che la situazione patrimoniale aggiornata alla data di deposito del ricorso presso RRII (domanda depositata in Cancelleria il 15.4.22 ed iscritta nel RRII il 2.5.22: la situazione patrimoniale di riferimento è considerata alla data del 15.4.22, data di cut off) indica un attivo superiore a 300mila, ricavi per oltre 200mila e debiti maggiori di 500mila;
- 1
a società presenta, inoltre, uno stato di crisi, se non insolvenza, per altro ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente. Difatti, la società (il cui capitale sociale è detenuto da Gilberto Pechini al 10% in piena proprietà e per il 90% in nuda proprietà, con usufrutto vitalizio in capo a Maurizia Maggioni) svolge attività di vendita autoveicoli nuovi ed usati e di parti di ricambio, quale concessionaria del Gruppo Dacia-Renault; opera in un mercato di riferimento (automotive) in cui è aumentata negli ultimi anni la pressione competitiva (per via di politiche ambientali, transizione ecologica, diffusione di sistemi di noleggio a lungo termine di mobilità condivisa); è progressivamente ridotta la marginalità dei concessionari;



è sceso il numero delle nuove immatricolazioni. I problemi logistici, di materie prime e di approvvigionamento conseguenti alla pandemia sanitaria prima ed al conflitto in Ucraina poi, hanno acuito i fattori dello stato di crisi del settore automobilistico in generale e di Geilamir nello specifico.

La documentazione di rito prevista dall'art. 161 l. fall. prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

In particolare:

- a) i
Il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente;
- b) i
Il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 15.4.22;
- c) s
Sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori.

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalle relazioni ed attestazioni ex art.161 co.3 e 160 co.2 lf, del dott.De Dominicis, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che ha motivatamente dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità dello stesso, e che la soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, nella misura prevista dal Piano, non è inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. Si osserva subito che la Società ha concluso (in data 31.3.22) ante ricorso (del 15.4.22) contratto di affitto del ramo principale cd. Dacia-Renault, con società Nini Car srl già concessionaria ufficiale di quel Gruppo; l'affittuaria si è impegnata irrevocabilmente, e sospensivamente condizionando alla definitiva omologazione della domanda di concordato, ad acquistare il ramo detto per consentirne la prosecuzione, preservarne i valori e conservare il maggior numero di posti di lavoro.

La società ricorrente ha dunque basato la propria proposta di concordato su un piano in continuità indiretta (vi è difatti una componente oggettiva di prosecuzione dell'attività aziendale per il ramo d'azienda principale, mentre per il ramo minore cd.Mercedes è prevista la liquidazione) COSÌ riassumibile (p.66 domanda):

- (i) l
a continuità indiretta, per il tramite dell'affitto del Ramo di Azienda *core* (Renault/Dacia) alla affittuaria Nini Car, i cui canoni di locazione continueranno a confluire (come già avviene dal 1 aprile 2022) nelle casse della Società a servizio del debito verso i creditori;
- (ii)
la cessione del Ramo di Azienda al miglior offerente, a seguito di procedura competitiva avente come base d'asta l'offerta irrevocabile già ricevuta da parte dell'attuale affittuaria Nini Car, al valore di euro 640.000,00;



(iii)

la cessione dei magazzini Renault/Dacia (i.e. sia ricambi, sia autoveicoli) per il mezzo del Contratto Estimatorio che – come previsto dal '*Contratto di affitto di ramo di azienda, con proposta irrevocabile di acquisto*' – è stato sottoscritto tra Geilamir e Nini Car, previa autorizzazione del Tribunale di Milano, in data 27 settembre 2022;

(iv)

componenti attivi oggetto di "liquidazione": **a.** la cessione del magazzino residuo riferito al ramo Mercedes e al magazzino Renault/Dacia non oggetto di interesse dell'affittuaria del Ramo di Azienda *core*; **b.** la vendita disaggregata degli *asset (impianti e attrezzature)* rimanenti, in quanto non funzionali all'esercizio dell'impresa; **c.** l'incasso dei crediti nella misura indicata.

Si deve specificare che: il contratto di affitto del ramo d'azienda *core* Renault-Dacia, stipulato *ante* pre-concordato in data 31.03.2022, è previsto per la durata di 24 mesi con decorrenza dal 01.04.2022 a giugno 2023, al canone mensile di € 3.000,00 e complessivi € 45.000,00; la cessione del predetto ramo d'azienda in "continuità indiretta", giusta contratto di affitto, alla affittuaria stessa resasi disponibile a partecipare alle procedure competitive (che dovranno avvenire entro e non oltre il termine 24 mesi dal 01.04.2022) per l'importo di € 640.000,00, quale base d'asta; l'incasso dei proventi derivanti dal contratto estimatorio, sottoscritto in corso di pre-concordato sulla base della autorizzazione emessa dal Tribunale, avrà ad oggetto le residue rimanenze di magazzino, di valore aggiornato ad € 588.000,00 al 31.08.2022; è previsto l'incasso di proventi derivanti da «*attivi oggetto di "liquidazione"*» ossia: *a. dalla cessione del residuo magazzino Mercedes e Renault-Dacia non compreso nel contratto estimatorio e che la società ipotizza di gestire/liquidare attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa*; *b. dalla «vendita disaggregata degli asset (impianti e attrezzature [e/o beni, i.e. l'imbarcazione] rimanenti, in quanto non funzionali all'esercizio dell'impresa» mediante vendite competitive al miglior offerente o con inviti ad offrire, sulla base dei valori peritali (se ben si comprende corrispondenti alle "immobilizzazioni fuori perimetro" per € 105.000,00, inclusa l'imbarcazione)*; *c. dal recupero di crediti vs. clienti, tributari e vs. altri (indicati complessivamente in € 1.101.496,00, già al netto delle compensazioni ove ne siano stati ritenuti sussistenti i presupposti)*; è infine prevista immissione di finanza esterna da parte dei soci di Geilamir (Maurizia Maggioni e Gilberto Pechini), che si sono formalmente impegnati (atto del 31.10.2022) a mettere a disposizione dei creditori chirografari il valore di € 250.000,00, di cui: --€ 160.000,00 mediante il ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Comune di La Spezia, periziato ed oggetto di vincolo di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. in favore della massa dei creditori (cfr. doc. 17 e 18 ricorso); -- € 90.000,00 mediante deposito fiduciario di pari valore (cfr. doc. 19 ricorso), il tutto a condizione che ciò risulti in concreto necessario a garantire il pagamento del 10% dei crediti chirografari (sia per natura sia per degrado ex artt. 182 *ter* l.f. e 160, co. 2, l.f.) e che il concordato venga omologato in via definitiva.

Si osserva, ancora, che *Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art.186 bis lf, è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempra l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. "intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche*



temporaneo dell'attività comporterebbe; resta comunque fermo il limite del c.d. abuso del concordato con continuità, da verificare in concreto, avuto riguardo agli artt.160 u.c. e 173 lf (Cass. 6772, 1.3.22).

In relazione alla CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA al miglior offerente, si deve precisare che l'art.163 bis lf pone un principio di portata generale, secondo il quale gli atti dismissivi del patrimonio dell'impresa che ricorra al concordato devono essere effettuati mediante il preventivo espletamento di procedure competitive -meglio descritte nella norma- (tale disciplina è applicabile - in quanto compatibile - anche agli atti da autorizzare ex art.161 co.7 l.fall. nonché all'affitto di azienda di uno o più rami di azienda) .

Il **principio della competitività** deve essere sempre salvaguardato (anche nella fase del concordato con riserva) in quanto principio cardine delle vendite concorsuali e coattive. Difatti, con l'introduzione della norma in esame, si disciplina l'ipotesi, frequente, delle proposte vincolate e si afferma un principio non derogabile, che impone sempre la pubblicizzazione dell'offerta pervenuta al debitore e il procedimento competitivo mirato all'individuazione dell'acquirente nella prospettiva della ottimizzazione del realizzo nell'interesse dei creditori: in presenza di un'offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto l'acquisto dell'azienda di proprietà della società in concordato o di un ramo di essa (o anche di specifici beni), è inderogabile l'apertura di un **procedimento competitivo**, secondo le modalità indicate nella medesima norma, al fine di assicurare, mediante la **pubblicizzazione** dell'offerta pervenuta al debitore e la ricerca di altri soggetti interessati all'acquisto, l'ottimizzazione del realizzo nell'interesse dei creditori..

Ulteriore esigenza è evidentemente quella di prevenire il rischio di perdita dell'avviamento o della continuità aziendale in danno dei creditori.

La criticità costituita dalla assenza, in tale fase, di una perizia estimativa volta a valutare la congruità dell'offerta pervenuta per l'acquisto del ramo di azienda Dacia.Renault, ed a cui attenersi nella determinazione delle condizioni (e *in primis* del prezzo) della vendita, può essere superata mediante **l'assegnazione di uno stretto termine (30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento) per depositare la perizia estimativa sul valore dell'azienda oggetto di offerta irrevocabile di acquisto nonché la valutazione del residuo magazzino- auto e magazzino- ricambi che deve essere venduto unitamente al ramo di azienda** (la affittuaria si è obbligata a consentire ciò, cfr.cl.13.2 contratto affitto); il deposito dell'elaborato peritale entro e non oltre il termine detto potrà consentire di avviare la ricerca di interessati e la successiva procedura ex art. 163 bis L.F. nella stretta tempistica discendente dal termine finale di efficacia della proposta irrevocabile di acquisto formulata (sul punto, art.16 contratto di affitto registrato).

Evidentemente, poi, all'esito della futura perizia dell'azienda potrebbe emergere anche la necessità di una riponderazione del **miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria** (attualmente basato solo sul prezzo offerto dall'affittuaria nella prospettiva di continuità)..

Sempre con riferimento alla proposta di acquisto, va evidenziato che la struttura organizzativa e manageriale dell'affittuaria, nonché la sua solidità, risultano verificati dall'attestatore.

Si precisa infine che, dall'esame della proposta, il pagamento del corrispettivo per la cessione dell'azienda in caso di aggiudicazione definitiva è previsto a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni lavorativi data fattura. Si reputa che anche la **GARANZIA (fideiussione bancaria a prima richiesta,** di importo pari al prezzo) da parte proponente l'acquisto, possa essere costituita e rilasciata agli atti entro il termine qui assegnato, ossia quello già detto per la perizia (**30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento**).



La **DURATA DEL PIANO** è indicata complessivamente con esecuzione prevista entro sei mesi dalla omologa (pagg.71-72 domanda) e con proposta di soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini:

attraverso l'importo realizzato complessivamente (al netto della finanza esterna) e che può essere stimato pari a Euro 4.311.246,00, si prevedono i seguenti pagamenti e con le seguenti

tempistiche:

- (a) le spese della procedura e le altre spese in prededuzione scadute verranno soddisfatte integralmente entro 3 (tre) mesi dall'omologa;
- (b) i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per i loro crediti riferiti ai ratei ferie, ROL interessi e rivalutazione verranno soddisfatti integralmente entro 3 (tre) mesi dall'omologa;
- (c) i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per i loro crediti riferiti al TFR interessi e rivalutazione verranno soddisfatti integralmente entro 3 (tre) mesi dall'omologa;
- (d) i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c., 2751 bis n. 3, 2751 bis n. 5 c.c. e 2764 c.c. entro 6 (sei) mesi dall'omologa;
- (e) i creditori privilegiati ex art. 2752, 2753 e 2754 c.c. (erario e INPS, di cui alla Classe 1) entro 6 (sei) mesi dall'omologa;
- (f) il credito di MCC per l'eventuale escussione della garanzia da parte degli istituti di credito, entro 6 (sei) mesi dall'omologa;
- (g) i creditori chirografari di tutte le classi, verranno soddisfatti per un importo assicurato pari al 10% del loro credito entro 6 (sei) mesi dall'omologa, ad esclusione della Classe 7, relativa alle banche garantite da MCC, per le quali è previsto il pagamento dell'1%.

Per il ceto creditorio di rango chirografario (*ab origine* o declassato) è prevista la

suddivisione nelle le seguenti CLASSI:

1. **Classe 1** - debiti erariali privilegiati degradati ai sensi dell'art. 182 *ter* l.f. e dell'art. 160, co. 2, l.f. (previsione di soddisfacimento 10%);
2. **Classe 2** - debiti previdenziali privilegiati degradati ai sensi dell'art. 182 *ter* l.f. e dell'art. 160, co. 2, l.f. (previsione di soddisfacimento 10%);
3. **Classe 3** - debiti verso l'affittuaria del ramo d'azienda Nini Car S.p.A., per gli acconti versati dai clienti di Geilamir per l'acquisto di veicoli, nei cui contratti è subentrata l'affittuaria medesima (previsione di soddisfacimento 10%);
4. **Classe 4** - debiti verso il fornitore chirografario Mercedes Italia S.p.A., assistito da fidejussione di Banca Intesa San Paolo S.p.A. (previsione di soddisfacimento 10%);
5. **Classe 5** - debiti verso gli ulteriori creditori chirografari, con esclusione degli istituti di credito (previsione di soddisfacimento 10%);
6. **Classe 6** - debiti verso banche, per l'intero ammontare dei crediti non assistiti da garanzia di Mediocredito Centrale S.p.A. (previsione di soddisfacimento 10%);
7. **Classe 7** - debiti verso banche, per l'intero ammontare del credito assistito da garanzia di Mediocredito Centrale S.p.A. (previsione di soddisfacimento 1%).

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici e ciascuna classe è comprensiva di crediti omogenei dal punto di vista giuridico ed economico, nonché anche con riguardo alla natura oggettiva dei crediti (acconti clienti passati all'affittuaria, fornitori assistiti o meno di garanzia, creditori bancari assistiti o meno da garanzia).

Quanto ad una classazione non collegata a trattamenti differenziati, in realtà -in relazione al concordato preventivo- è stata prospettata la possibilità di suddividere i creditori in classi a prescindere dall'offerta di trattamenti differenziati -in tal caso il classamento è collegato ai diversi interessi di cui sono portatori i creditori- in quanto non si possono



interpretare come congiunte le previsioni delle lett. c) e d) dell'art.160, alla luce dell'ampia facoltà e libertà di scelta lasciata dal legislatore al proponente il concordato nell'individuazione delle forme e modalità di soddisfacimento dei crediti.

Correttamente, poi, è stata prevista la classazione ex art.182 ter LF ("nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in una apposita classe").

È stata prodotta in PCT la prova dell'inoltro mezzo PEC della proposta di **TRANSAZIONE FISCALE** ad AdER, AdE, Inps, Inail, Enasarco. Ciò dunque in adesione al principio per cui: *Diversi sono innanzitutto gli obblighi imposti alle parti direttamente interessate e cioè al debitore e al fisco. Il primo deve provvedere nei confronti dell'Amministrazione fiscale (inteso ricompreso in questa termine per semplicità espositiva anche il concessionario per la riscossione, ora agente per la riscossione) ad una formalità alla quale non è tenuto nei confronti degli altri creditori e cioè alla comunicazione, contestualmente al deposito del ricorso per il concordato presso la cancelleria del tribunale, della copia della domanda e della relativa documentazione. Tale adempimento è finalizzato a sollecitare l'ufficio fiscale ad un'attività anch'essa peculiare che non è invece richiesta agli altri creditori e cioè a certificare l'ammontare complessivo del debito tributario mediante la comunicazione di quello già accertato e di quello conseguente alla liquidazione delle dichiarazioni, compresa la dichiarazione integrativa relativa al periodo sino alla data di presentazione della domanda, "al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale". Cass.04/11/2011 n.22932.*

Passando all'esame della situazione patrimoniale complessiva riclassificata ai fini del concordato, si rileva che l'attivo si fonda su risorse finanziarie a servizio dei creditori per complessivi €4,56 mln (di cui 250.000 di finanza esterna apportata dai soci) così composto (tabella in attestazione p.145):

ATTIVO CONCORDATARIO	VALORE CONTABILE	ATTIVO	VALORE POSSIBILE DI RECUPERO	
IMMOBILIZZAZIONE IMMOBILIARE	2465	-	2465	-
IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIA	29928	-	29.928	8800
IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIA	2422	-	4.000	2500
REMANENZE ESERCIZIO		-	40.000	26000
REMANENZE SO ESERCIZIO	1.020,96	-	40.000	40.000
CLIENTI	50154	-	25.000	20000
CREDITI TRIBUTARI	20278	-	25.794	-
CREDITI FINANZIARI ALTRI	1.879,26	-	1.879,26	70000
DISPONIBILI LIQUIDI	1.9840	-	-	1.9840
ALTRI RIBONIFICATI	00	-	00	-
TOT. ATTIVO CONTABILE	1.386,09	-	146.074	200.000
CANONI AFFITTO AZIENDA	-	-	40.000	40.000
CASSA AZIENDA	-	-	40.000	40.000
FINANZA ESTERNA	-	-	25.000	25.000
TOT. ATTIVO CONCORDATARIO	1.386,09	-	146.074	405.000

Il passivo concordatario è invece così riclassificato e dettagliato (p.148 attestazione)



PASSIVO CONCORDATARIO	VALORE CONTABILE	RETTIFICHE	VALORE NETTO PASSIVO	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFARIO
DISTRIBUIBIBILE	- 1.877.997	1.877.997	-			
FONDI IFR	598.368	802.973	590.641		90.641	
FONDI PER RISCHI E ONERI	502.885	- 151.076	351.809	100.000		62.809
DEBITI VERSO BANCHE	913.715	-	913.715			913.715
DEBITI VERSO BANCHE GARANTITE MCC	2.402.634	-	2.402.634			2.402.634
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	- 51.614	- 51.614	-			-
DEBITI PER ACCONTE	245.322	-	245.322			245.322
DEBITI VERSO FORNITORI	1.308.906	- 911.704	397.202		172.853	224.349
DEBITI TRIBUTARI	813.212	- 456.975	356.237			356.237
DEBITI PREVIDENZIALI	26.428	115.467	189.089	9.866	15.783	163.434
ALTRE DEBITI	143.034	- 94.788	48.246		14.338	33.908
BASSE PASSIVE	312.756	- 53.619	259.137		241.854	17.283
TOT. PASSIVO CONTABILE	5.336.318	- 677.844	5.058.474	117.866	3.425.264	4.410.541
Spese di procedura (dall'incarico, collaudatore, c.c.f., contabile) ecc.		381.053,20	381.053,20	381.053,20		
Flussi predefiniti della continuità		111.826,04	111.826,04	111,826		
Fondo agenti		26.789,15	26.789,15	26,789		
Fondo liquidatore giudiziale		20.000,00	20.000,00	20,000		
Fondo interessi su crediti privilegiati		2.158,17	2.158,17		2,158	
Fondo rischi generico privi delegata/procedibile		100.000,00	100.000,00		100,000	
Fondo MCC		2.108.076,00	2.108.076,00		2.108,076	
Fondo integrativo		252.879,00	252.879,00			252,879
TOT. PASSIVO CONCORDATARIO	5.366.138	1.698.964	6.065.102	471.744	3.435.502	4.663.420

Le poste attive e le passività sono oggetto di **attestazione congruamente motivata**. Sono stati appostati adeguati fondi rischi principalmente per crediti privilegiati.

L'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (L. 132 del 2015) è stata indicata nel caso specifico ed è chiaramente indicata, come sopra visto, con la previsione di una percentuale di soddisfo dei crediti e del relativo pagamento.

► Trattandosi di un **concordato in continuità**, il Collegio reputa che tale utilità debba essere considerata vincolante, per consentire al professionista designato ex art. 67 L.F. di esprimere - in modo chiaro ed attendibile - un reale giudizio di strumentalità della prosecuzione dell'attività di impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori. Giudizio che si ritiene possa essere formulato tramite la comparazione dei flussi assicurati nel periodo dalla prosecuzione di attività e del piano industriale esposto e quelli generati dalla liquidazione dei beni che non vengono ceduti nella prospettazione del piano nell'ambito di una procedura concorsuale.

La **relazione del professionista** idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (dott. Massimo De Dominicis) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta; ha eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*; la relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto e non presenta irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.

La relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

Secondo Cass.15809/2021: *“In tema di concordato preventivo è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e, in tale prospettiva, compete a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio. Il tribunale,*



dunque, ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai creditori, proprio al fine di consentire a questi ultimi un'espressione libera e consapevole del voto. Naturalmente è poi rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta, ma sempre che l'attestazione consenta di esprimere in modo completo la valutazione suddetta. Da questo punto di vista, spetta, quindi, al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso”.

Inoltre, secondo Cass. 02/05/2022 n. 13809: “In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.

Sul punto, si osserva che l'attestatore ha sottoposto il piano ad una **analisi di sensitività** (per esempio, minor realizzo crediti, o allungamento dei tempi di vendita dell'immobile della socia da cui la finanza esterna da destinare ai creditori chirografari entro 6 mesi dall'omologa) giungendo a considerare comunque fattibile il piano (che potrebbe arrivare al pagamento di 5% oppure del 2,9% subito e il 7,1% entro l'esercizio successivo).

Trattandosi di concordato in continuità, l'attestatore ha esaminato altresì la funzionalità della prosecuzione dell'attività al miglior soddisfacimento dei creditori ex art.186 bis co.2 lett.b, indicando che l'(unico) scenario alternativo della liquidazione fallimentare consentirebbe un attivo a disposizione di molto inferiore (tendenzialmente di 3.552.000, anche considerando un teorico incasso da azioni revocatorie e di responsabilità), in più dovendosi considerare il mantenimento di 31 dipendenti.

Nella stessa relazione (e niente vieta che le attestazioni prescritte possano essere raccolte in unico documento, purché partitamente dedicate ai punti specifici) il professionista attesta la convenienza della transazione fiscale e che il trattamento dei crediti erariali si presenta rispettoso dei principi di cui all'art.182 ter in quanto il trattamento falcidiato proposto agli enti non sarebbe inferiore rispetto a quello da costoro ritraibile in ipotesi di realizzo fallimentare dei beni costituenti la garanzia del proprio credito (principio di capienza) come attestato nella relazione 160 II co.).

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Si nomina quale commissario l'avv. Paola Pagini, cui vanno **demandati accertamenti** al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, anche all'esito dell'esame dei bilanci di verifica della documentazione contabile, contrattuale fiscale e comunque una compiuta valutazione dell'incidenza di eventuali criticità evincibili all'esame di una situazione contabile aggiornata. Il Commissario procederà inoltre a



verificare la prosecuzione temporanea dell'attività, valutando che generi o meno importanti perdite o che produca profitto ripartibile ai creditori. All'esito della acquisita perizia dell'azienda, potrebbe emergere anche la necessità di una riponderazione del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria (attualmente basato solo sul prezzo offerto dall'affittuaria nella prospettiva di continuità), da demandarsi anch'essa al parere del cg.

Poiché la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di una offerta di trasferimento in favore di un soggetto già individuato verso un corrispettivo in denaro per l'azienda-bene, come meglio individuato e descritto nel piano, con accollo di poste debitorie, occorre ai sensi dell'art. 163 bis e 182 V comma L.F. procedere alla apertura di una procedura competitiva.

In proposito, il Collegio richiamando il proprio orientamento reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto dell'azienda con procedura competitiva ex art. 163 bis LF, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto.

Quanto alle modalità, si ritiene già in questa sede di dover indicare come modalità più idonea per sondare il mercato alla ricerca di potenziali acquirenti quella della pubblicazione sia sul Portale delle Vendite per un lasso di tempo di almeno 30 giorni, sia su un quotidiano a tiratura nazionale (con nr. 1-una- uscita) da individuarsi nel quotidiano *Il Sole 24 Ore* nonché sul relativo sito, oltre che su siti specializzati da individuarsi tra quelli autorizzati ai sensi del D.M. 31/10/2006 (Entitribunali.it; Astegiudiziarie.it; Gobid.it) e su eventuali siti e/o riviste e/o quotidiani di categoria di settore, come da dispositivo, di un invito ad offrire, dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una *data room* creata e gestita a cura del Commissario, con i documenti forniti dalla società e con oneri e spese a carico della società, **così da permettere la consultazione dei dati di interesse, ivi inclusa la perizia che la società proponente dovrà depositare entro il termine sopra detto.**

P.Q.M.

visto gli art. 160, 161, 163, 163-bis, 166, 186 bis L.F.

- 1) **DICHIARA APERTA** la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa GEILAMIR S.R.L. [C.F. 00772550158] nelle forme del concordato con continuità indiretta ex art. 182 bis L.F.;
- 2) **DELEGA** alla procedura il dott. **Luisa Vasile**;
- 3) **ORDINA** la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato per la data del **12 maggio 2023, ore 12:30**, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;
- 4) **RAMMENTA**:
 - a) che la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in cancelleria e dovrà essere comunicata ai creditori;
 - b) che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un consenso informato



- 5) **RAMMENTA** che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012¹;
- 6) **NOMINA** Commissario Giudiziale **l'avv.Paola PAGINI**
- 7) **STABILISCE** il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di **euro 24.000**, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca **UNICREDIT**, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;
- 8) **DISPONE** che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 9) **DISPONE** che la medesima concordataria consegni al Commissario Giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;
- 10) **dispone** che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Milano sia sul giornale a tiratura nazionale *Il SOLE 24 ORE* (nr. una uscita) e che il commissario giudiziale notificchi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.
- 11) **DISPONE** che il commissario giudiziale nominato provveda, previa accettazione dell'incarico ed appena possibile in relazione all'acquisizione di perizia, espletati gli accertamenti necessari, a pubblicare l'invito a manifestare interesse all'acquisto dell'azienda a condizioni migliorative rispetto all'offerta in atti, con inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul giornale a tiratura nazionale *Il SOLE 24 ORE* (per nr. 1 una uscita) e sul relativo sito, nonché per almeno 30 giorni anche su siti specializzati da individuarsi tra quelli autorizzati ai sensi del D.M. 31/10/2006 (Enti tribunali.it; Astegiudiziarie.it; Gobid.it) e su eventuali siti e/o riviste e/o quotidiani di categoria di settore, comunicando l'indirizzo PEC ove sarà disponibile la documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una *data room* creata e gestita a cura del Commissario, con i documenti forniti dalla società -ivi compresa la **perizia estimativa sul valore dell'azienda oggetto di offerta irrevocabile di acquisito nonché sulla valutazione del residuo magazzino- auto e magazzino- ricambi che deve essere venduto unitamente al ramo di azienda** che la società proponente dovrà depositare nel

¹ Si rammenta che dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 L.F. che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza ,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile *aliunde* presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio.



fascicolo della Procedura entro e non oltre il termine di cui sopra-, con oneri e spese a carico della Società, così da permettere la consultazione dei dati di interesse, l'invito a manifestare interesse all'acquisto dell'azienda a condizioni migliorative rispetto all'offerta in atti;

12) DISPONE che il commissario relazioni all'esito al giudice delegato, che a propria volta riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis comma II e segg.

13) RAMMENTA:

- c
he ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”*; e che pertanto i successivi atti (ovviamente non gli allegati) dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati) per consentire agli altri membri del collegio l'esame di istanza ed allegati;

- c
he in caso di inottemperanza a tale vincolo processuale, il G.D. non procederà all'esame delle istanze/memorie prima di aver disposto la regolarizzazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 01/12/2022 .

Il Presidente est
Dott. Luisa Vasile